

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, così come modificata e integrata dalla delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 22 febbraio 2007, n. 44, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l’atto Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 20 dicembre 2006, n. Cont. 92/06/DICAM/N° PROC. 1497, notificato in data 29 dicembre 2006, con il quale è stata contestata alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, nel corso del programma “Buona Domenica” – andato in onda il 5 novembre 2006, dalle ore 13.40 circa – un’intervista, della durata di circa 25 minuti, alla signora Annamaria Franzoni che, per l’argomento trattato, per i contenuti veicolati, per l’orario di messa in onda e per il tempo di trasmissione, risulta idonea ad arrecare pregiudizio psichico e morale dei minori spettatori;

VISTE le memorie giustificative della società RTI Spa del 12 gennaio 2007, protocollata al n. 007316 in data 1 febbraio 2007, in cui è stata eccepita l’infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- il Codice di autoregolamentazione ed il d.lgs 177/05 non impongono una incostituzionale “consegna del silenzio” circa i fatti di cronaca “nera”, bensì richiedono un bilanciamento tra le esigenze di informazione e la salvaguardia dei minori, che si ripercuote soprattutto sulle modalità estrinseche di comunicazione adottate: in sostanza, si deve ritenere lecita la possibilità di approfondire qualunque fatto rilevante, ma è imposta alle emittenti la selezione di parole ed immagini per la descrizione e l’approfondimento del fatto, finalizzata alla salvaguardia dell’integrità psico-fisica e morale dei minori in ascolto;
- l’intervista tra la conduttrice Perego e la signora Franzoni è stata svolta a seguito della pubblicazione da parte di quest’ultima del libro “La verità”: nell’imminenza della sentenza di secondo grado, il libro, particolarmente atteso dall’opinione pubblica, vorrebbe rappresentare una “verità alternativa” a quella finora emersa in ambito giudiziale e il punto di vista di una madre che ha perso il figlio; l’intervista rende conto, dunque, di esigenze informative ed è rispondente al criterio dell’interesse pubblico;

- il colloquio tra la conduttrice Perego e la signora Franzoni si è svolto in assenza di immagini violente o raccapriccianti o di immagini del piccolo Samuele direttamente collegate all'omicidio;
- l'intervista, condotta con toni pacati e riflessivi, si è perlopiù concentrata su argomenti non direttamente legati alla morte del piccolo Samuele e la rievocazione dei momenti drammatici è stata appena accennata, in modo funzionale alla descrizione dello stato d'animo, di incredulità ed impotenza, di una madre che si trova al cospetto del figlio morente; è mancato qualunque indugio sul delitto e sui suoi particolari più macabri: l'intervistata sussurra di aver sfiorato la materia cerebrale del piccolo con un dito, ma ciò al solo fine di testimoniare il proprio sgomento di fronte alla scena ed il rimorso di non aver saputo impedire l'omicidio;
- l'intervista è stata realizzata nell'ambito del segmento denominato "Ancora un po'... domenica", che intende proporre al telespettatore alcuni spunti di riflessione; il segmento è distinto dal resto di "Buona Domenica" e al riguardo la distinzione è avvenuta anche tramite ripetuti avvertimenti che, per voce della conduttrice Perego, hanno informato i telespettatori che si sarebbe effettuata la delicata intervista in questione; i riscontri citati permettono ragionevolmente di escludere che all'intervista abbiano assistito i minori più giovani, per i quali la stessa non poteva risultare di alcun interesse;
- in ottemperanza al correlativo obbligo imposto dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, sono state mandate in onda sulle altre emittenti appartenenti allo stesso network (Italia 1 e Rete 4), in orario corrispondente a quello dell'intervista, programmi adatti ad un pubblico di minori;

SENTITI i rappresentanti della società concessionaria in audizione in data 7 marzo 2007, nel corso della quale, gli stessi, nel confermare le eccezioni contenute nelle memorie difensive, hanno depositato memoria integrativa facendo presente che:

- le censure sollevate dall'Autorità non tengono conto del parziale accoglimento, da parte del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, delle giustificazioni esposte dall'emittente (chiarimenti in merito alle "citazioni fotografiche" trasmesse ed, in generale, al "tono pacato" dell'intervista);
- la pubblicazione del libro scritto dalla signora Franzoni costituisce una notizia importante e meritevole di essere approfondita;
- ogni vicenda, pur tragica ed orribile, deve (e può) essere divulgata ed approfondita, nel rispetto di certe condizioni;
- il richiamo, contenuto nella contestazione dell'Autorità, alle pronunce della Corte di Cassazione n. 06759/04 e n. 06760/04 non appare pertinente, per almeno tre ordini di ragioni. In primo luogo perché, nel caso in esame, manca la concreta idoneità dell'intervista, nel suo complesso, a turbare i processi di apprendimento del minore, come invece richiesto dalla Suprema Corte per poter delineare un'ipotesi di violazione delle norme poste a tutela degli spettatori di più giovane età. In secondo luogo perché, dalle citate sentenze, non è possibile desumere un principio generale in forza del quale la mera narrazione di fatti drammatici sarebbe sempre nociva per

lo sviluppo del minore: la Corte infatti, a titolo meramente esemplificativo, si è limitata a non escludere tale possibilità, imponendo, tuttavia, un'attenta disamina delle rappresentazioni televisive "caso per caso". In terzo luogo perché entrambe le pronunce riguardano trasmissioni televisive nel corso delle quali sono stati riproposti i momenti più significativi ed impressionanti di due processi contro gli autori di efferati delitti. La minuziosa e pedante ricostruzione di fatti tragici, tipica di ogni processo, può effettivamente, già di per sé, cagionare impressione e nocimento negli spettatori. Ben diverso è il caso dell'intervista in questione, che solo ha accennato alla tragica morte di Samuele, senza suscitare ansie;

VISTA la nota prot. n. 0066748 del 21 dicembre 2006, con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori ha inviato a questa Autorità la Risoluzione n. 73/06 a chiusura del procedimento prot. CTM/250/06 per il programma "Buona Domenica" del 5 novembre 2006 (intervista a Anna Maria Franzoni), nel quale si ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento al punto 3.1, ritenendo che <<l'ennesima e ampia trattazione (durata 30' circa) del delitto di Cogne, col carico di orrore oggettivamente connesso al fondamentale rapporto madre/figlio e del resto presente anche nell'intervista (dice la Franzoni: "Avevo i pezzi di cervello di Samuele in mano e solo poco prima lo avevo coccolato e tranquillizzato") fosse decisamente controindicata per una collocazione in "fascia protetta", anzi nel cuore di un programma pomeridiano che dovrebbe tradizionalmente avere carattere di intrattenimento familiare>>;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- l'intervista, per l'argomento trattato, per i contenuti veicolati, per l'orario di messa in onda e per il tempo di trasmissione, appare suscettibile di generare reazioni emotive da parte dello stesso pubblico di telespettatori adulti e, soprattutto, è di per sé inidonea alla fruizione da parte di un pubblico di minori che, peraltro, come puntualizzato nel paragrafo 4.4. del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, si presume sia in ascolto, in fascia oraria protetta, in assenza del supporto dell'adulto; nel corso dell'intervista la conduttrice legge brani tratti da un libro scritto dalla stessa Franzoni - all'interno del quale, come sostiene la stessa conduttrice, vengono ricostruite "nel dettaglio e nel particolare" le ore precedenti e successive alla tragica morte del bambino (p. es. Perego legge: h.18.02 "*Non sono un'assassina e non sono un pazzo, sono solo una madre...*"; h. 18.03 "*Né oggi né mai mi rasseggerò a non sapere chi ha ucciso mio figlio e perché...*"; "h.18.05 "*Samuele non piange, non mi chiama come fa di solito se non mi vede subito, immagino che si sia riaddormentato, scendo le scale, se dorme, penso, mi posso fare la doccia. Arrivo in camera da letto, la camera è semibuia, la luce è tenue [...] Non faccio caso a tutto ciò che ho intorno, ma il mio sguardo e la mia attenzione vanno al letto per vedere Samuele. Il piumone copre completamente il letto, penso che si sia nascosto per farmi lo scherzo del cucù. Ma sento un respiro strano, prendo il piumone che lo*

- copre dall'angolo della mia parte e con un gesto lo alzo buttandolo sul letto. Un sussulto. Urlo 'Samuele', ma la voce è affogata, lo choc è grande. Un tonfo al cuore. Tutto si ferma, e il respiro manca...; h.18.10 "Sobbalzo indietro, non capisco ciò che vedo, non capisco, alternavo momenti di lucidità a momenti di confusione nei quali non riuscivo a realizzare cosa fosse accaduto a Samuele...");*
- il linguaggio esplicito utilizzato e talune manifestazioni paralinguistiche che accompagnano la narrazione della Franzoni (tono della voce, pianto e altre espressioni non verbali che evidenziano e sottolineano lo stato di forte sofferenza dell'intervistata) appaiono non finalizzati a stemperare e sdrammatizzare l'impatto emotivo; nel corso dell'intervista, la conduttrice e la Franzoni, visibilmente commossa, ricostruiscono alcuni drammatici momenti inerenti alla scoperta, da parte della Franzoni, del proprio bambino agonizzante, soffermandosi su dettagli particolarmente impressionanti (h.18.14 Perego: *"Al processo tu hai detto 'ero sotto choc, avevo i pezzi di cervello di Samuele per le mani e solo poco prima lo avevo coccolato e tranquillizzato'*"; h.18.14 Franzoni: *"Ho toccato con la mano un solo dito [...] mi sono ritrovata materiale di Samuele [...] e tutto quello che io ho fatto dopo sono stata bene attenta di non toccare [...] ho fatto tutto con l'altra mano perché mi sembrava di togliere qualcosa che potesse servire comunque ancora a lui..."* h.18.15 Perego: *"... In quel momento tu avevi paura che potessi togliere qualcosa che potesse servire ancora al bambino?"* h.18.15 Franzoni: *"Sì, perché mi sono accorta che era materiale cerebrale suo..."*);
 - dall'attenta disamina del filmato è emerso che il potenziale ansiogeno dell'intervista e i particolari raccapriccianti narrati risultano idonei ad arrecare pregiudizio psichico o morale dei minori spettatori, tenuto conto che, come confermato da consolidati orientamenti giurisprudenziali (I Sez. Civ. della Corte Suprema di Cassazione, sentenze n. 06759/04 e n. 06760/04 del 6 aprile 2004), la "narrazione" o la "rappresentazione" di fatti potenzialmente nocivi per lo sviluppo del minore, possono considerarsi equivalenti ai fini dell'integrazione delle disposizioni poste a tutela dei minori;
 - l'eventuale messa in onda sulle altre emittenti (Italia 1 e Rete 4) appartenenti allo stesso network, in orario corrispondente a quello dell'intervista, di programmi adatti ad un pubblico di minori non rileva nel caso di specie, non giustificando, comunque, la messa in onda da parte di Canale 5 di programmi nocivi allo sviluppo psichico o morale dei minori;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione, nel corso programma *"Buona Domenica"*, andato in onda il 5 novembre 2006, dalle ore 13.40 circa, dell'intervista alla signora Annamaria Franzoni, integri gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata in misura pari al minimo edittale, corrispondente a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi incidente su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che nel corso dell'intervista la conduttrice ha informato i telespettatori che si sarebbe affrontata il delicato tema in questione e della circostanza che il Comitato Tv e minori, nella risoluzione emessa, pur rilevando la violazione del codice di autoregolamentazione dà atto dei chiarimenti forniti circa le citazioni fotografiche e del tono pacato della conduttrice;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera *b*), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 129/07/CSP", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma, 18 luglio 2007


IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N.131/07/CSP**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO DICAM/N°1531/FB A CARICO DELLA SOCIETA' RADIO
TELE SPAZIO S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELESPAZIO TV")
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2007; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329; VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 16 marzo 2007 (CONT.36/07/DICAM/N°PROC.1531/FB), notificato in data 26 marzo 2007, con il quale veniva contestato alla società Radio Tele Spazio S.p.A., con sede in Catanzaro, viale V. De Filippis n. 107, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telespazio TV", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 17 maggio 2007, pervenuta in data 23 maggio 2007 (prot. n. 0033607), con cui la società Radio Tele Spazio S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 16 maggio 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA


L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Roma, 18 luglio 2007


IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti



La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero
(.....) pagine,
progressivamente numerate da pag.
a pag.



DELIBERA N. 384/07/CONS**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' A.M.EL. S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TCF TELECINEFORUM") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650****L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 16 marzo 2007, n.35/07/DICAM/N°PROC.1530/FB, notificato in data 24 marzo 2007, con il quale veniva contestata alla società A.M.EL. S.r.l., con sede in Messina, via Argentieri n. 35, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TCF *Telecineforum*", la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso in data 23 ottobre 2006, dalle ore 18:19 alle ore 18:35 annunci promozionali di servizi *audiotex* a contenuto erotico (utenze telefoniche con prefisso 899), dove sono mostrate due ragazze che conversano al telefono con soli indumenti intimi;

VISTE le memorie giustificative in data 20 aprile 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0026997 del 24 aprile 2007), con le quali la società in questione ha chiesto di essere sentita in audizione ed ha rappresentato che:

- la trasmissione del programma oggetto di contestazione è da imputarsi ad un caso fortuito dovuto ad un calo di tensione nella fornitura di corrente elettrica che ha determinato un disguido tecnico per il quale il tampone del ricevitore satellitare, anziché sintonizzarsi su "Rete Pace", di cui "Telecineforum" è autorizzata a ripetere il segnale, si è automaticamente sintonizzato sul canale successivo;

- la trasmissione, avvenuta involontariamente e senza possibilità per la A.M.EL. S.r.l. di intervenire tempestivamente per impedire la messa in onda delle immagini oggetto di contestazione, è stata sospesa dal personale addetto alla regia nei tempi tecnici strettamente necessari (16 minuti);

- "Telecineforum" non trasmette, nemmeno nelle ore notturne, programmi come quello contestato in quanto tale genere non rientra nella linea editoriale dell'emittente volta a fornire ai telespettatori una televisione di qualità con una programmazione lecita e di buon livello culturale;

VISTO che la citata emittente, convocata presso l'Autorità per la richiesta audizione, con nota del 21 maggio 2007 (pervenuta il 22 maggio 2007 - prot. n. 0033303), ha comunicato che non avendo ulteriori argomentazioni da aggiungere a quelle già rappresentate nelle memorie giustificative del 20 aprile 2007, non riteneva più opportuno presentarsi per essere sentita;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni, considerata la natura obiettiva dell'illecito compiuto, in quanto:

- grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda la propaganda dei servizi *audiotex* a carattere erotico nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00;

- la circostanza che si sia trattato di un malfunzionamento dell'apparecchiatura di gestione della messa in onda non esclude la responsabilità della concessionaria emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) a euro 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue/00), ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, commi 3, lettera a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del doppio del minimo pari a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata in quanto la messa in onda della propaganda in questione, pur limitata ad un tempo di 16 minuti, è avvenuta nella fascia oraria c.d. "protetta", in cui le emittenti sono tenute ad un controllo particolare sulla programmazione e sulla pubblicità trasmesse;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si prende atto che i messaggi promozionali di servizi audiotex sono andati in onda nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00 per motivi indipendenti dalla volontà dell'agente e che la società in questione è intervenuta per sospendere la messa in onda delle immagini oggetto di contestazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società A.M.EL. S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

alla società A.M.EL. S.r.l. con sede in Messina, via Argentieri n. 35, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TCF Telecineforum", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, commi 3, lettera a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 384/07/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 18 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola



DELIBERA N. 137/07/CSP**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. –
RETI TELEVISIVE ITALIANE - SPA (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “CANALE 5”)
PER LA VIOLAZIONE PARAGRAFO 3.1 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO
CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 21 marzo 2007, n. Cont. 44/07/DICAM/N° PROC. 1545, notificato in data 21 marzo 2007, con il quale è stata contestata alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, la violazione del paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso nel corso programma

“Buona Domenica” - andato in onda il 1 ottobre 2006, dalle ore 17.45 circa - un'intervista, della durata di circa 15 minuti, alla signora Lorena Gallo Bobbit che, per l'argomento trattato, per le situazioni evocate e per l'orario di messa in onda risulta inidonea ad un pubblico di minori;

VISTE le memorie giustificative della società RTI Spa del 5 aprile 2007, protocollate al n. 0032313 in data 17 maggio 2007, precisate nell'audizione dell'11 luglio 2007, con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- a) la scelta dell'argomento trattato, e quindi la messa in onda dell'intervista citata, ha voluto rappresentare un momento di approfondimento su un fenomeno, in netto aumento, quale quello della violenza intrafamiliare sulle donne;
- b) il Codice di autoregolamentazione ed il d.lgs 177/05 non impongono una incostituzionale “consegna del silenzio” circa i fatti di cronaca “nera”, bensì richiedono un bilanciamento tra le esigenze di informazione e la salvaguardia dei minori, che si ripercuote soprattutto sulle modalità estrinseche di comunicazione adottate; in sostanza, si deve ritenere lecita la possibilità di approfondire qualunque fatto rilevante, ma è imposta alle emittenti la selezione di parole ed immagini per la descrizione e l'approfondimento del fatto, finalizzata alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica e morale dei minori in ascolto;
- c) l'intervista è caratterizzata da toni pacati, privi di potenzialità ansiogena, non indugia sui particolari della vicenda che viene descritta senza fini di spettacolarizzazione; non sono per esempio proposti articoli dell'epoca o immagini inerenti al fatto di cronaca; non è altresì rilevabile alcun incitamento alla violenza, né messaggi di esortazione alla ribellione da parte delle donne vittime di violenza, anzi l'intervista nel suo complesso veicola un messaggio positivo alla luce della constatazione che anche da una situazione di profonda crisi (quale quella vissuta dalla signora Gallo) si può uscire, per costruire una vita migliore;
- d) la frase su cui si sofferma la contestazione (che si riferisce alla dichiarazione resa dall'intervistata sul momento in cui si è ritrovata in macchina con il coltello in una mano e l'organo sessuale del marito nell'altra) rappresenta l'unico e breve dettaglio fornito dall'intervistata in merito ai fatti inerenti all'evirazione del marito;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- l'intervista alla signora Lorena Gallo Bobbit e la rievocazione di momenti inerenti ad un fatto di cronaca così tragico e violento, quale quello dell'evirazione effettuata dalla donna nei confronti del coniuge che stava dormendo, avvenuto in America più di dieci anni fa, non trovano

giustificazione nell'esigenza di dedicare uno spazio di approfondimento al tema della violenza intrafamiliare sulle donne, tenuto anche conto del programma pomeridiano domenicale di intrattenimento all'interno del quale vengono ad inserirsi, programma che – come sottolinea il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori nella Risoluzione n. 72/06 – “tradizionalmente dovrebbe costituire un intrattenimento festivo a carattere familiare”;

- l'intervista, anche se non contiene immagini o scene inerenti al fatto di cronaca citato, per l'argomento affrontato, le situazioni evocate (l'intervistata dichiara peraltro di essersi ritrovata in macchina con il coltello in una mano e l'organo sessuale del marito nell'altra) e l'orario di messa in onda è inadatta alla fruizione da parte di un pubblico di minori, che, come puntualizzato nel paragrafo 4.4. del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, si presume sia in ascolto, in fascia oraria protetta (16.00 – 19.00), in assenza del supporto dell'adulto;

VISTA la nota prot. 66747 del 21 dicembre 2006 con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori ha trasmesso a questa Autorità la Risoluzione n. 72/06 del 5 dicembre 2006 corredata della documentazione relativa al procedimento prot. CTM/244/06, nella quale - con riferimento all'intervista alla signora Lorena Gallo Bobbit, mandata in onda, in fascia protetta, su Canale 5 il 1 ottobre 2006 all'interno del programma “Buona Domenica” - rileva “violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 3.1 che prescrive per la programmazione tra le 16 e le 19 uno speciale controllo a tutela dei minori”;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione, nel corso programma “Buona Domenica”, andato in onda il 1 ottobre 2006, dell'intervista alla signora Lorena Gallo Bobbit, integri gli estremi della violazione del paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata in misura pari al minimo edittale, corrispondente a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi incidente su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che l'intervista, come evidenziato

- dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, che ha comunque rilevato violazione del codice di autoregolamentazione, appare condotta con toni pacati e non contenere descrizioni analitiche dei fatti;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
 - con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera *b*), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione del paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 437/07/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.